



Ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 novembre 2012¹ sulla liquidità è modificata come segue:

Art. 19 Esigenze particolari in materia di liquidità

¹ Oltre ad adempiere le esigenze del capitolo 3, le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari in materia di liquidità per coprire i rischi di liquidità che il requisito LCR non copre o non copre a sufficienza.

² L'estensione e il contenuto delle esigenze particolari in materia di liquidità dipendono dal grado di rilevanza sistemica della banca in questione.

³ Le esigenze particolari in materia di liquidità comprendono:

- a. le esigenze di base che tutte le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare;
- b. le esigenze aggiuntive specifiche all'istituto.

Art. 20 Perimetro di consolidamento

¹ Le esigenze particolari in materia di liquidità devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario, a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR² e a livello di ogni società di intermediazione mobiliare autorizzata conformemente alla LISFi³ da:

- a. le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica;

¹ RS **952.06**

² RS **952.0**

³ RS **954.1**

- b. l'unità superiore di un gruppo finanziario, se il perimetro di consolidamento di quest'ultimo comprende un'unità di cui alla lettera a;
- c. le unità ai vertici di importanti gruppi finanziari subordinati, se il perimetro di consolidamento di questi ultimi comprende un'unità di cui alla lettera a; e
- d. le unità che, in virtù della loro funzione centrale e della loro dimensione relativa, sono importanti per il gruppo finanziario.

² In singoli casi, la FINMA può escludere le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica, ma la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento o la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.

Art. 20a Computo di attivi delle categorie 2a e 2b nonché di garanzie dello Stato o di meccanismi analoghi

¹ Nel singolo caso la FINMA può stabilire che gli attivi delle categorie 2a e 2b che superano i limiti massimi di cui all'articolo 15c capoverso 1 lettere b e c possano essere computati per soddisfare le esigenze particolari in materia di liquidità. Nella sua decisione tiene conto del rischio che questi attivi non siano alienabili immediatamente.

² Un'esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o un meccanismo analogo vengono computati per soddisfare le esigenze particolari in materia di liquidità, se la garanzia o il meccanismo:

- a. sono considerati secondo l'articolo 132a OFoP⁴ per l'adempimento delle esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite; e
- b. qualora utilizzati in caso di crisi, conducessero secondo la valutazione della FINMA in tempi brevi a un afflusso di liquidità computabile.

Titolo prima dell'art. 21

Sezione 2: Esigenze di base

Art. 21 Esigenze

Le esigenze di base comprendono le esigenze per il fabbisogno di liquidità dovuto a:

- a. rischi infragiornalieri;
- b. rischi derivanti dal prolungamento della durata di crediti;
- c. rischi di soglia e uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni di calendario (orizzonte temporale di 90 giorni).

⁴ RS 952.03

Art. 22 Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi infragiornalieri

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficienti HQLA per coprire il fabbisogno di liquidità dovuto a rischi infragiornalieri in un orizzonte temporale di 90 giorni. Queste HQLA devono essere detenute a complemento delle HQLA per il requisito LCR.

² Per determinare il fabbisogno di liquidità infragiornaliera si considerano:

- a. il maggior saldo negativo dei pagamenti degli ultimi 30 giorni di calendario; il saldo dei pagamenti corrisponde alla differenza maggiore tra i pagamenti ricevuti e i pagamenti effettuati che poteva verificarsi in qualsiasi momento di un giorno;
- b. la maggior somma dei pagamenti ricevuti in un giorno negli ultimi 30 giorni di calendario;
- c. la maggior somma dei pagamenti effettuati in un giorno negli ultimi 30 giorni di calendario che sono scaduti in un momento predefinito del giorno in questione;
- d. la somma delle linee di credito infragiornaliere accordate per il giorno di riferimento determinante.

³ I valori menzionati al capoverso 2 devono essere ponderati con i fattori di cui all'allegato 6 e poi sommati. Il fabbisogno di liquidità infragiornaliera è determinato come media dei valori calcolati di tre mesi.

Art. 23 Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi derivanti dal prolungamento della durata di crediti

Per i primi 30 giorni di calendario dell'orizzonte temporale di 90 giorni, le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficienti HQLA per coprire il fabbisogno di liquidità dovuto a rischi derivanti dal prolungamento della durata di crediti. Per il calcolo del fabbisogno di liquidità si deve considerare una riduzione dell'afflusso, che per le categorie di afflusso 5.1 e 5.2 secondo l'allegato 3 si ottiene considerando il tasso di afflusso del 25 per cento invece del 50 per cento.

Art. 24 Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi di soglia e a uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficiente liquidità per coprire i deflussi di fondi per le posizioni seguenti:

- a. depositi che contrattualmente scadono entro il 30° giorno di calendario, ma non sono ritirati nei primi 30 giorni di calendario;
- b. posizioni che contrattualmente scadono tra il 31° e il 90° giorno di calendario.

² Questa liquidità deve essere detenuta a complemento della liquidità destinata a coprire il deflusso netto di fondi di cui all'articolo 16.

³ Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera a i deflussi di fondi devono essere coperti come segue:

- a. per le categorie di deflusso 1.1, 1.2 e 2.1 secondo l'allegato 2 si deve coprire un deflusso supplementare pari al 7 per cento del volume calcolato per il requisito LCR;
- b. per le categorie di deflusso 2.2 e 2.4 secondo l'allegato 2 si deve coprire un deflusso supplementare pari al 17 per cento del volume calcolato per il requisito LCR.

⁴ Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera b i deflussi netti di fondi devono essere coperti come segue: le posizioni di bilancio devono essere ponderate conformemente alla rispettiva categoria di deflusso o di afflusso con i tassi di deflusso e di afflusso determinanti ai sensi degli allegati 7 e 8.

Art. 25 Considerazione di misure che generano liquidità

Per l'adempimento delle esigenze secondo l'articolo 24, i titoli menzionati nell'allegato 9, se negoziabili e liberamente disponibili, possono essere computati al valore attuale di mercato, al netto della relativa riduzione del valore. Il computo è possibile fino al limite massimo del 20 per cento della somma dei deflussi netti di fondi di cui all'articolo 24.

Titolo dopo l'art. 25

Sezione 2a: Esigenze aggiuntive specifiche all'istituto

Art. 25a Supplementi e riduzioni delle esigenze

¹ Per i rischi di liquidità che non sono coperti dalle disposizioni del capitolo 3 o degli articoli 21–24, la FINMA può stabilire supplementi specifici all'istituto. Ciò vale in particolare per i rischi di liquidità risultanti dalle seguenti circostanze:

- a. margini iniziali (*initial margins*) in caso di transazioni in derivati;
- b. requisiti di margine per le operazioni negoziate fuori borsa e le operazioni di finanziamento di titoli regolate per il tramite di controparti centrali;
- c. riacquisto di propri strumenti di debito (*debt buy-back*);
- d. finanziamento rilevante di una società del gruppo da parte delle filiali;
- e. limitazioni di trasferimento concernenti le liquidità detenute in succursali;
- f. fabbisogno di liquidità per un'eventuale liquidazione;
- g. rischi valutari;
- h. detenzione di un volume minimo di HQLA alla fine dell'orizzonte temporale di 90 giorni per il mantenimento dell'attività operativa e il soddisfacimento delle aspettative di mercato;
- i. gestione insufficiente del rischio di liquidità.

² Le banche di rilevanza sistemica possono chiedere alla FINMA che, oltre alle misure menzionate all'articolo 25, vengano computate altre misure che generano liquidità e che la liquidità da esse ottenuta sia computata sotto forma di riduzioni.

³ Le riduzioni non possono eccedere i supplementi.

Art. 25b Procedura per determinare i supplementi e le riduzioni

¹ Per la determinazione dei supplementi la FINMA tiene conto delle stime delle banche di rilevanza sistemica in merito ai rischi di liquidità di cui all'articolo 25a capoverso 1.

² Le banche che chiedono alla FINMA le riduzioni di cui all'articolo 25a capoverso 2 devono comprovare la fattibilità delle misure che generano liquidità, in particolare nel caso di una crisi che può esporre una banca al rischio d'insolvenza secondo l'articolo 25 LBCR.

³ In caso di cambiamenti sostanziali, ma almeno ogni due anni, le banche mettono a disposizione della FINMA tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei supplementi e delle riduzioni.

Art. 26 Mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità

La banca e la FINMA trattano il mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità conformemente all'articolo 17b.

Art. 27

Abrogato

Art. 28 Obblighi di rendiconto

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono presentare mensilmente la loro situazione in merito alla liquidità secondo il capitolo 4. A tal fine inoltrano alla BNS, entro 15 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese, informazioni concernenti la situazione in merito alla liquidità secondo le sezioni 2 e 2a per le unità di cui all'articolo 20.

² La FINMA determina la forma del rendiconto.

Art. 28a Pubblicazione delle esigenze di base

¹ Le banche di rilevanza sistemica informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico sulla loro situazione in merito alla liquidità in relazione alle esigenze di base.

² La FINMA disciplina i particolari della pubblicazione.

Art. 31 e 31a

Abrogati

Art. 31c Disposizione transitoria della modifica del ...

Le esigenze secondo la sezione 2 del capitolo 4 devono essere soddisfatte al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della modifica del

II

Allegato 5 n. 6.3 e 9.1

6.3	Titoli non gravati né annullati con una durata residua di almeno un anno che non sono ammessi come HQLA, comprese le azioni negoziate in borsa non rientranti nella categoria RSF 4.1	85
9.1	Impegni eventuali correlati a finanziamenti di operazioni commerciali	0 % del valore nominale in sospeso

III

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 6–9 secondo la versione qui annessa.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il

...

Im nome del Consiglio federale svizzero:

...

Allegato 6
(art. 22 cpv. 3)

Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi infragiornalieri per le banche di rilevanza sistemica

Componenti	Fattore di ponderazione (percentuale)
1. Maggior saldo negativo dei pagamenti degli ultimi 30 giorni di calendario quale differenza maggiore tra i pagamenti ricevuti e i pagamenti effettuati che poteva verificarsi in qualsiasi momento di un giorno (importo più elevato):	
– in forma aggregata in CHF, EUR e GBP	50
– in forma aggregata in tutte le altre valute	50
2. Maggior somma dei pagamenti ricevuti in un giorno negli ultimi 30 giorni di calendario, in forma aggregata in tutte le valute	4
3. Maggior somma dei pagamenti effettuati in un giorno negli ultimi 30 giorni di calendario che sono scaduti in un momento predefinito del giorno in questione, in forma aggregata in tutte le valute	4
4. Somma delle linee di credito infragiornaliere accordate per il giorno di riferimento determinante	10

Allegato 7
(art. 24 cpv. 4)

Deflussi di fondi e tassi di deflusso per le banche di rilevanza sistemica nel periodo dal 31° al 90° giorno di calendario

Categorie di deflusso	Tasso di deflusso (percentuale)
1. Depositi di clienti privati e di piccole imprese:	
– con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario	5
– con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario	2.5
2. Depositi di istituti non finanziari, Governi centrali, banche centrali, enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico e banche multilaterali di sviluppo:	
– con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario	20
– con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario	10
3. Depositi di istituti finanziari ai sensi dell'allegato 1 comprese le società ad essi correlate, di tutte le altre persone giuridiche e dei clienti commerciali quali le casse pensioni:	
– con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario	75
– con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario	50
4. Titoli di credito non garantiti:	
– con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario	100
– con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario	50
5. Operazioni di finanziamento garantite mediante attivi non HQLA e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi non HQLA con attivi della categoria 1, ad eccezione delle operazioni con la BNS:	
– con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario	100
– con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario	50

Allegato 8
(art. 24 cpv. 4)

Afflussi di fondi e tassi di afflusso per le banche di rilevanza sistemica nel periodo dal 31° al 90° giorno di calendario

Categorie di afflusso	Tasso di afflusso (percentuale)
1. Crediti nei confronti di istituti finanziari ai sensi dell'allegato 1 e di banche centrali:	
– con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario	75
– con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario	50
2. Operazioni di finanziamento garantite mediante attivi non HQLA e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi non HQLA con attivi della categoria 1:	
– con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario	100
– con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario	50

Allegato 9
(art. 25)

Attivi realizzati dalla vendita di titoli negoziabili e liberamente disponibili (misure che generano liquidità) per le banche di rilevanza sistemica

Attivi, se negoziabili e liberamente disponibili	Riduzione del valore (percentuale)
1. Titoli che rappresentano crediti nei confronti di un Governo centrale, di una banca centrale, di un ente territoriale subordinato dotato di autonomia di bilancio e del diritto di riscuotere imposte o di un altro ente di diritto pubblico, della Banca dei regolamenti internazionali, del Fondo monetario internazionale, della Banca centrale europea, dell'Unione europea o di una banca multilaterale di sviluppo se:	
– in virtù dell'articolo 15 <i>d</i> non possono essere computati come HQLA	25
– per altri motivi non possono essere computati come HQLA	60
2. Prestiti di imprese compresi i titoli del mercato monetario, se sono emessi da società che né singolarmente né in correlazione ad altre sono considerate quale istituto finanziario ai sensi dell'allegato 1 se:	
– in virtù dell'articolo 15 <i>d</i> non possono essere computati come HQLA	25
– per altri motivi non possono essere computati come HQLA	60
3. Titoli di credito coperti e disciplinati da leggi speciali che non sono stati emessi dalla banca stessa o da un altro istituto finanziario ad essa correlato ai sensi dell'allegato 1 se:	
– in virtù dell'articolo 15 <i>d</i> non possono essere computati come HQLA	25
– per altri motivi non possono essere computati come HQLA	60
4. Azioni se:	
– in virtù dell'articolo 15 <i>d</i> non possono essere computate come HQLA	60
– per altri motivi non possono essere computate come HQLA	70

Consultazione